



## Settore Attività produttive e commercio

P.G. N.: 18376/2010

Prog. n.: 42/2010

Data Seduta Giunta : 29/01/2010

Data Pubblicazione : 02/02/2010

Data Esecutività : 29/01/2010

**Immediatamente Esecutivo**

**Oggetto: ADEGUAMENTO DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E PRIMA DEFINIZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 23 NOVEMBRE 2009, N. 1879**

**Delibera senza parere contabile**

- Delibera di Giunta -

[Informazioni Iter](#)

[Sottoscrizioni e Pareri](#)

[Dati di Lavoro](#)

### LA GIUNTA

Premesso che:

- con la L.R. 26 luglio 2003, n. 14 la Regione Emilia Romagna nell'esercitare la propria competenza in materia di commercio ha attribuito al Comune il compito di fissare i criteri per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sul proprio territorio, sulla base delle direttive generali indicate dalla Giunta Regionale ;
  - con deliberazione 23 novembre 2009, n. 1879 la Giunta Regionale ha provveduto ad aggiornare le direttive già indicate con propria deliberazione 10 novembre 2004, n. 2209 al fine di recepire i principi introdotti dal D.L. 4 luglio n. 223 convertito in legge 248 del 4 agosto 2006 e le relative regole per la tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e di adeguare le direttive agli indirizzi consolidati della giurisprudenza nonchè alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno ;
  - in base ai principi della Legge sopra richiamata nonchè della giurisprudenza intervenuta successivamente risulta necessario superare la tradizionale programmazione del servizio di somministrazione basata sulla pianificazione numerica -
- è pertanto opportuno avviare un percorso che porti l'amministrazione Comunale ad adottare nuovi criteri di programmazione della funzione di somministrazione che persegua gli obiettivi di promozione della concorrenza e di utilità sociale del servizio di somministrazione nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Giunta Regionale al punto 4.1. della deliberazione richiamata :
- favorire l'efficacia e la qualità del servizio al consumatore con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale ed ambientale;
  - salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico , architettonico, archeologico ed ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;

Rilevato che:

- non risultano più adeguati alle nuove direttive regionali i criteri fissati per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Bologna desumibili dal combinato disposto dell'Ordinanza Sindacale P.G.n. 51146 del 25 marzo 2002 e della deliberazione di Giunta P.G.n. 235525 Prog. 288 del 8

.11.2005;

Ritenuto necessario :

- avviare il percorso per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che proceda ad una zonizzazione del territorio in base alle differenti vocazioni dello stesso ed individui nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla luce degli obiettivi indicati dalla Regione al punto 2.2. di detta deliberazione e condivisi dall'Amministrazione stessa;
- individuare, in via d'urgenza e nelle more dell'approvazione dei nuovi criteri di programmazione, gli elementi essenziali per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che si possono ravvisare nel punto 4 della deliberazione della Giunta Regionale che chiede al Comune di fissare, in relazione alle diverse parti del territorio, gli standard di parcheggio obbligatori per i nuovi esercizi di somministrazione, i requisiti di insonorizzazione delle nuove unità immobiliari sede delle attività di somministrazione, la dotazione di adeguate aree per lo scarico delle merci;
- confermare in questa prima fase la suddivisione del territorio nelle due zone previste dalla programmazione comunale sopra richiamata poichè risulta funzionale mantenere distinto il Centro storico (porzione della Città storica delimitata dai viali di circonvallazione ), in quanto Città d'arte individuata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1732/02 ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 14/99 dalla Zona B (restante parte del territorio comunale) ;
- confermare, in questa fase, la validità del protocollo d'intesa operativo sottoscritto con A.r.p.a. Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale;

Atteso che il presente atto è stato condiviso con le organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi in data 29 gennaio 2010;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Attività Produttive e Commercio;

Su proposta del Settore Attività Produttive e Commercio congiuntamente al Capo Dipartimento Sistema Bologna;  
Sentiti i Settori Urbanistica e Mobilità;

Visti

- la Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- la Delibera della Giunta Regionale 23 novembre 2009, n. 1879 con cui sono state approvate le direttive generali per la fissazione da parte dei Comuni dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

A voti unanimi e palesi;

## **DELIBERA**

1. di individuare, nelle more dell'approvazione dei nuovi criteri comunali di

programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, i requisiti essenziali per il rilascio delle relative autorizzazioni specificando quanto indicato al punto 4 della deliberazione di Giunta Regionale 23 novembre 2009, n. 1879:

a) Zonizzazione del territorio comunale .

Il territorio comunale è suddiviso in due zone : zona A Centro Storico (porzione della Città storica delimitata dai viali di circonvallazione ), Zona B (restante parte del territorio comunale );

b) Requisiti di parcheggio .

Gli esercizi di somministrazione che si collocano in unità immobiliari non aventi già destinazione commerciale (5c e 4d), devono rispettare quanto indicato dal Regolamento Urbanistico Edilizio RUE per quanto riguarda le dotazioni di parcheggi pertinenziali.

La superficie di parcheggio non è richiesta quando l'esercizio è ubicato in Zona A Centro Storico e in Zona a Traffico Limitato anche della Zona B .

c) Requisiti Strutturali .

E' requisito indispensabile la produzione di asseverazione del tecnico circa il rispetto degli standard dimensionali e dotazionali previsti dalla scheda dE 8.2 delle Schede tecniche di Dettaglio del RUE in termini di laboratori e cucine, servizi igienici e depositi .E' fatta eccezione per gli esercizi che si collocano in unità immobiliari aventi già destinazione 5c ubicati in edifici oggetto di vincolo storico o in unità immobiliari già sede di attività iscritte al vigente Albo delle Botteghe Storiche .

d) Insonorizzazione.

E' requisito indispensabile il controllo dell'inquinamento acustico secondo i livelli fissati dalla scheda dE 6.1. delle Schede tecniche di Dettaglio del RUE mediante presentazione della DOIMA .

e)Trattenimenti .

Ai fini dello svolgimento delle attività di trattenimento è requisito indispensabile la produzione della relazione redatta da tecnico abilitato relativa al rispetto della Regola Tecnica di cui al titolo XI del D.M. 19 agosto 1996 n. 9272900 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo ".


f) Rinvio .

E' fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti indicati dalla Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, nonché il rispetto delle normative urbanistiche ed igieniche, delle norme di settore vigenti in materia di carico e scarico merci (PGTU, Piano merci e relative ordinanze attuative) e delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008.

2. di precisare che tali criteri non si applicano al rilascio delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che, ai sensi delle disposizioni regionali e comunali, non sono soggette ai criteri di programmazione comunale, e quindi alle attività di cui agli artt. 4 comma 5, e 9 della L.R. 14/2003, alle attività il cui insediamento è previsto nell'ambito dei Progetti di Valorizzazione Commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 14/99 o di programmi di intervento per la promozione e l'attivazione dei centri commerciali naturali o di altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico, alle attività poste all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/99, agli esercizi di somministrazione collegati ad attività principali di carattere sportivo, ricreativo, sociale promosse dal Comune, alle attività poste all'interno dei parchi pubblici ;

3. di avviare l'iter tecnico per l'elaborazione di nuovi e più completi criteri di programmazione secondo gli obiettivi e gli indirizzi indicati dalla Deliberazione di Giunta Regionale 23 novembre 2009, n. 1879;
4. di confermare il Protocollo d'intesa operativo sottoscritto con Arpa di cui alla Deliberazione di Giunta P.G.n. 144190 Prog. 156 del 28 .06.2005 per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per i trattenimenti musicali;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo prioritario l'adeguamento alla normativa regionale sovraordinata .

Il Direttore del Settore  
Elisa Ravaioli



Il Capo Dipartimento  
Paola Pasotto



**Documenti allegati (parte integrante):**

**Documenti in atti :**